



Scheda informativa

Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Aggiornamento del 27 marzo

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.

In virtù dell'art. 2 del decreto legge 19/2020, le disposizioni previste nell'ordinanza **restano in vigore fino al 5 aprile 2020** (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell'ordinanza regionale).

Le disposizioni regionali sono state condivise con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito le principali misure previste, integrate con le disposizioni nazionali in vigore:

- **il divieto di assembramenti di più di 2 persone** nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una **sanzione amministrativa di euro 5.000,00;**
- **sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** (individuate nell'allegato 1 dell'Ordinanza del 21 marzo ed elencate di seguito), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole attività di prima necessità; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- **la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti**, per tutti i prodotti (alimentari e non);
- **la sospensione delle attività dei servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all'allegato 2 dell'ordinanza del 21 marzo;
- **la sospensione delle attività artigianali** non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;
- **la chiusura delle attività degli studi professionali**, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- **la chiusura di tutte le strutture ricettive** (Hotel, alberghi, b&b, etc.): gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
 - personale in servizio presso le stesse strutture;
 - ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività;
 - personale viaggiante di mezzi di trasporto;

- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

- **il fermo delle attività nei cantieri edili.** Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- **la chiusura dei distributori automatici «h24»** che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- **il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto**, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
- l'obbligo - se si esce con il cane - di **rimanere entro i 200 metri da casa**;
- **la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.**

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo prevede inoltre, **fino al 3 aprile il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Rimane consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il **numero verde 800 894 545** solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

[Si rimanda alla Gazzetta Ufficiale per tutti gli altri atti del Governo recanti misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)

Si allegano di seguito i provvedimenti integrali.

[Torna alla sezione Coronavirus >>](#)

Attività commerciali al dettaglio aperte

Rimane garantita l'apertura delle seguenti attività commerciali (allegato 1 dell'Ordinanza del 21 marzo 2020):

- negozi di alimentari
- edicole
- farmacie e parafarmacie
- commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo (codici Ateco; 47.2 e 47.4);
- commercio al dettaglio di carburante;
- commercio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico;
- commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari;
- commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- commercio al dettaglio di articoli medica, articoli di profumeria, piccoli animali domestici, materiali per ottica e fotografia, saponi, detersivi
- Lavanderie

- Servizi di pompe funebri.
- Vengono garantiti «i servizi bancari, finanziari, assicurativi»

Attività produttive e servizi essenziali

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, **prevede la sospensione, fino al 3 aprile 2020, delle attività produttive.**

Il Decreto autorizza le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146), elencandoli esplicitamente nell'allegato n.1 al DPCM.

Tale allegato è stato tuttavia aggiornato con successivo **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020** (in allegato)

Fra le **80 attività** che possono proseguire l'attività, sono comprese le seguenti produzioni e servizi:

- **Farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici:** consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna
- **Prodotti agricoli e alimentari:** l'intera filiera alimentare per produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di bevande e cibo
- **Servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale.**
- **Baby sitter e badanti:** potranno continuare a lavorare in supporto alle famiglie
- **Impianti a ciclo produttivo continuo:** consentite le attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
- **Industria dell'aerospazio e della difesa:** consentite le attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
- **Servizi postali e corrieri:** le Poste continueranno a operare ma il servizio è garantito con un numero di uffici postali proporzionale agli abitanti di ciascun Comune.
- **Edicole e tabaccai:** restano aperti.
- **Attività bancarie, finanziarie e assicurative:** in base all'Ordinanza regionale del 21 marzo tali attività devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell'utenza, in modo da evitare assembramenti
- **Strutture ricettive:** l'Ordinanza regionale del 22 marzo (in parziale modifica dell'Ordinanza 514 del 21 marzo) dispone la chiusura delle strutture ricettive e l'allontanamento degli ospiti entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza, tranne nei casi specificati nel provvedimento del 22 marzo.
- **Attività professionali:** l'ordinanza regionale del 21 marzo prevede la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza fino al 15 aprile.

L'elenco completo e aggiornato è quello **riportato nel Decreto MiSE del 25 marzo** di modifica All. codici ATECO del DPCM 22 marzo 2020.

Rimangono aperte anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese le cui attività erano state sospese per effetto del DPCM del 22 marzo, potevano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del **Decreto MiSE del 25 marzo**, devono sospendere la propria attività, è **consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione**, inclusa la spedizione della merce in giacenza, **fino alla data del 28 marzo 2020.**

Il DPCM precisa inoltre che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) dell'art.1 del Decreto stesso, in quanto non ritenute di pubblica utilità o essenziali, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

Le disposizioni del DPCM si applicano cumulativamente a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. I termini di efficacia già fissati al 25 marzo 2020 sono quindi prorogati al 3 aprile 2020.

Servizi della pubblica amministrazione garantiti

In base alle Ordinanze regionali del 21 e del 22 marzo le attività in presenza, e che non possono essere gestite con modalità di lavoro agile, della Pubblica Amministrazione sono sospese.

Sono garantiti comunque i servizi essenziali e di pubblica utilità:

- anagrafe, stato civile e servizio elettorale;
- igiene, sanità e attività assistenziali;
- attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- trasporti;
- protezione civile;
- tutela ambientale;
- servizi informatici e di rete ICT;

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.

Faq e chiarimenti

Quanto durano le misure restrittive vigenti?

In virtù dell'art. 2 del decreto legge 19/2020, le disposizioni previste nell'ordinanza **restano in vigore fino al 5 aprile 2020** (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell'ordinanza regionale).

Quali attività sono consentite in ambito agricolo e nel settore flora e fauna?

Secondo il DPCM 22 marzo 2020, possono proseguire le attività di allevamento, coltivazione, produzione alimentare e le attività florovivaistiche.

Non sono consentite le relative attività di vendita al dettaglio, ad esclusione di quelle di prodotti alimentari effettuate negli spacci aziendali e di quelle che prevedono la consegna al domicilio

Possono continuare ad essere attivi i distributori automatici di acqua (c.d. Case dell'acqua) e di latte sfuso ?

Sì. Sia i distributori automatici di acqua potabile che quelli di latte sfuso non rientrano nella categoria dei distributori automatici di prodotti (bevande e alimenti) confezionati. Ovviamente i fruitori devono mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone.

I tabaccai possono restare aperti?

Ai sensi dell'Ordinanza n. 514, possono restare aperti i tabaccai limitatamente alla rivendita di generi di monopoli e di valori bollati. Sono anche permesse le attività di incasso tributi, pagamento di utenze, ricarica telefonica e altre attività similari.

Come è possibile verificare la condizione di “ospiti” in strutture ricettive?

Gli ospiti possono autocertificare la propria condizione di cui al punto b) dell’ordinanza 515 del Presidente della Regione, attraverso il [modulo allegato](#).

Tra il “personale in servizio” di strutture ricettive chiuse, si includono anche gli addetti alle manutenzioni, alla sicurezza e alla gestione amministrativa, se impossibilitati a lavorare in smartworking?

Nelle strutture ricettive chiuse è possibile continuare l’attività di back office solo per gli adempimenti indifferibili qualora non sia possibile lo smart working.

L’attività degli agenti di commercio è sempre consentita oppure è consentita limitatamente ai settori non interessati dalla chiusura?

Possono svolgersi le sole attività professionali presso gli studi in presenza relativamente ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Se l’attività non si sviluppa in uno studio, occorre limitarsi ai settori produttivi non interessati alla chiusura.

Le Associazioni datoriali (Codice Ateco 94) possono restare aperte?

Le associazioni datoriali possono rimanere aperte in quanto svolgono funzioni infungibili ed urgenti, fatto salvo il massimo ricorso possibile al lavoro agile.

Le attività professionali possono restare aperte (es. commercialisti, consulenti del lavoro, traduttori)?

Possono restare aperte soltanto le attività professionali per servizi indifferibili ed urgenti, quali buste paghe, liquidazioni IVA

La misurazione della temperatura ai clienti è raccomandata per i supermercati e per le farmacie? Sono esclusi i negozi di vicinato?

La misurazione della temperatura è raccomandata per la Grande Distribuzione e per le farmacie, visto il grande afflusso di persone allo scopo di prevenzione e tutela.

È consentita l’attività motoria o sportiva all’aperto?

Ai sensi del punto 17 dell’Ordinanza Regionale n. 514 del 20 marzo, sono vietate le attività motorie svolte all’aperto anche singolarmente se non nei pressi delle proprie abitazioni, ossia nel proprio cortile, in terrazzo, o comunque nel raggio di 200 metri dalla propria dimora.

La polizia locale è esonerata dalla sospensione dei congedi?

Sono sospesi i congedi ordinari del personale impegnato in unità di crisi eventualmente previste a livello comunale.

Sono attive le attività di manutenzione del verde?

Le attività di manutenzione del verde devono considerarsi sospese.

Quali cantieri possono permanere in attività ai sensi dei provvedimenti regionali?

Ai sensi del punto 15 dell’Ordinanza regionale n. 514 possono comunque proseguire nell’attività, tutti i cantieri collegati alla manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o collegati a motivi di urgenza o sicurezza.

Sono assicurate le attività degli studi medici privati anche associati?

Ai sensi del punto n. 11 dell'Ordinanza Regionale n. 514, gli studi medici privati anche in forma associata possono erogare su appuntamento le prestazioni relative a servizi indifferibili ed urgenti (es. ginecologi che assistono donne in gravidanza o pazienti psichiatrici in terapia, dentisti, ecc.).

Quali attività sono comprese nel settore editoria?

Ai sensi del punto 6 dell'Ordinanza 514, rientrano nel settore editoria le radio e le televisioni che assicurano il diritto di informazione. Sono comprese anche le edicole in quanto funzionali allo stesso di diritto di informazione.

Sono attive le imprese di pulizia ?

Ai sensi del punto 7 dell'Ordinanza regionale n. 514 sono consentiti i servizi di pubblica utilità o indifferibili. Le attività di sanificazione, igienizzazione, pulizia sono comprese in tale categoria in quanto fondamentali per il contrasto alla diffusione del virus.

Come devono comportarsi portinerie condominiali e servizi di custodia?

I custodi e i portinai possono continuare a svolgere l'attività di rotazione dei sacchi rifiuti e pulizie condominiali, oltre che garantire le mansioni di assistenza ai condomini

Come devono comportarsi badanti e colf?

Sono da considerare essenziali i servizi resi da badanti, non quelli delle colf.

Sono sospese le attività artigianali?

Ai sensi dell'Ordinanza n. 514 punto 7 sono sospese le attività inerenti i servizi connessi alla cura della persona (es. parrucchieri, barbieri, estetisti) e le attività artigianali di servizio (es. manutenzione dei beni di consumo durevoli, di edifici, ecc.). Sono invece consentite le attività relative a servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento ed eventuale approvvigionamento delle filiere produttive in attività.

Cosa prevedono le Ordinanze in materia sanitaria?

L'ordinanza n. 515 prevede che le funzioni sanitarie siano da considerarsi come servizi essenziali di pubblica utilità. Tra queste sono comprese le attività di erogazione del servizio sociale, socio-sanitario e sanitario regionale, nonché quelle di supporto tecnico, professionale e amministrativo.

Quali tipologie di spostamenti sono consentiti?

I provvedimenti nazionali, in particolare il Decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2020, vietano gli spostamenti e la mobilità limitandola al proprio territorio comunale. Sussistono, tuttavia, eccezioni al divieto dettate da ragioni di urgenza e necessità primarie della vita, tra i quali è ragionevole menzionare i casi di assistenza domiciliare a favore di parenti, anziani, soggetti per i quali è prevista la permanenza a domicilio quale forma di tutela dal contagio, spostamenti nei comuni limitrofi per acquisto di medicinali o alimentari qualora nel proprio comune non vi fosse nessun esercizio aperto.

Come devono comportarsi le lavanderie e self-service?

Le lavanderie possono restare aperte, mentre i distributori automatici devono restare chiusi ai sensi dell'Ordinanza 514

Con apposita documentazione medica, comprovante il quadro clinico del bambino/ragazzo, la descrizione dei fattori di stress psichico associati alla persona con disabilità e con necessità elevata di supporto, è possibile accompagnarli per una passeggiata e allontanarsi dalla propria abitazione?

Sì, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus (sono vietati gli assembramenti). L'esigenza può essere supportata da specifica certificazione rispetto alla necessità di uscita ma anche autocertificata, indicando quale sia la ragione di "necessità" (si deve avere con sé l'autocertificazione, ed è consigliabile munirsi di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito)

A quali condizioni è possibile effettuare la consegna a domicilio di cibi e bevande?

Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Gli operatori della sicurezza possono operare anche all'interno delle strutture commerciali e ricettive chiuse?

Per le strutture che necessitano di presidi di sicurezza gli addetti possono operare anche all'interno delle stesse.

È possibile proseguire il lavoro di back office nelle strutture ricettive chiuse?

Nelle strutture ricettive chiuse è possibile continuare l'attività di back office solo per gli adempimenti indifferibili qualora non sia possibile lo smart working.

È possibile effettuare servizi di ristorazione e bar all'interno delle strutture ricettive aperte?

Sono possibili servizi di ristorazione all'interno delle strutture aperte a condizione che siano svolti esclusivamente per gli ospiti e nei locali adibiti siano rispettate le distanze di almeno un metro tra le persone.

Allegati



Modulo per autocertificazione - 26 marzo 2020

Documento PDF - 19 KB



Autocertificazione ospiti strutture ricettive

Documento PDF - 86 KB



Ordinanza regionale del 23 marzo

Documento PDF - 73 KB



Ordinanza regionale del 22 marzo 2020

Documento PDF - 109 KB

Decreto MiSE 25 marzo 2020 - modifica All. codici ATECO del DPCM 22 marzo 2020



Documento PDF - 182 KB



DPCM del 22 marzo 2020

Documento PDF - 3,72 MB



Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020

Documento PDF - 1,68 MB



Ordinanza regionale del 21 marzo 2020

Documento PDF - 128 KB



Allegato 1: attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità

Documento PDF - 74 KB



Allegato 2: attività inerenti i servizi alla persona

Documento PDF - 401 KB



Ordinanza del 20 marzo 2020

Documento PDF - 154 KB



DPCM del 11 marzo

Documento PDF - 323 KB



Dona, Il tuo aiuto è prezioso

Documento PDF - 83 KB



Disposizioni DPCM 8 marzo 2020 - Misure per la Lombardia

Documento PDF - 3,37 MB



Disposizioni DPCM 4 marzo 2020

Documento PDF - 513 KB



Disposizioni DPCM 1 marzo 2020

Documento PDF - 1,63 MB

Ordinanza Coronavirus del 23/2/2020



Documento PDF - 962 KB



Decreto n. 498 del 24 febbraio - ulteriori misure ordinanza

Documento PDF - 74 KB



Disposizioni DPCM 9 marzo 2020 - Misure per l'intero territorio nazionale

Documento PDF - 157 KB

Ultimo aggiornamento 27/03/2020

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano